

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 13 febbraio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bono, Bonaiuti, Brancher, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grillo, La Malfa, Antonio Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bono, Bonaiuti, Brancher, Cè, Cicu, Contento, Cristaldi, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grillo, La Malfa, Antonio Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli,

Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 febbraio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RICCIO: « Interventi nel campo della riabilitazione dei minorati della vista » (3673);

AIRAGHI e FOTI: « Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario » (3674);

ZANETTIN ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore » (3675);

ROTUNDO: « Norme per il restauro e la tutela del barocco nella provincia di Lecce » (3676);

ANTONIO RUSSO ed altri: « Ordinamento della professione di avvocato pubblico » (3677);

AIRAGHI ed altri: « Riconoscimento del servizio militare prestato alle dipendenze delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana » (3678);

VOLONTÈ ed altri: « Interventi per la realizzazione di opere pubbliche » (3679);

D'AGRÒ e GIUSEPPE GIANNI: « Modifica all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle associazioni *pro-loco* » (3680).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 12 febbraio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1406. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006" » (*approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3672).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti,

della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002 » (3551) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000 » (3585) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 » (3539) *Parere delle Commissioni II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 12 febbraio 2003, pagina 5, seconda colonna, quinta riga, il numero: 6606 è sostituito dal seguente: 6066.

DISEGNO DI LEGGE S. 1306 — DELEGA AL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE E DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (3387) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: STEFANI; SOSPIRI; ALBERTA DE SIMONE; ALBERTA DE SIMONE; MARTINAT ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; BIANCHI CLERICI, SERENA; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; MALGIERI; ANGELA NAPOLI; LANDOLFI; ALBONI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; SERENA; SASSO ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI (23-245-353-354-661-735-749-771-779-967-1014-1042-1043-1044-1191-1481-1734-1749-1988-1989-1990-2277-3174-3384)

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

*(Sistema educativo di istruzione
e di formazione).*

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche

ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifi-

cazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni.

Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle

attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, cultu-

rali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,

d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione).

Sopprimerlo.

- * **2. 23.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Sopprimerlo.

- * **2. 24.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- ***2. 170.** Capitelli, Bellini, Sasso, Grignafini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. Il sistema nazionale della pubblica istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola superiore.

2. Nella prospettiva di un'estensione progressiva dell'obbligo scolastico a 18 anni di età, e di una organizzazione dei cicli scolastici ad essa funzionale, l'obbligo scolastico inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età. È previsto l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.

3. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla formazione integrale, alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini di età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendo le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori.

4. La frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia è obbligatoria.

5. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e garantisce a tutti i bambini e le bambine la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia mediante la presenza della scuola dell'infanzia statale e pubblica degli enti locali su tutto il territorio nazionale. Ciascuna scuola dell'infanzia deve garantire la fruizione del servizio scolastico pomeridiano anche rispondendo alla domanda e ai bisogni della comunità scolastica.

6. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola di base.

7. La scuola di base ha la durata di otto anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario, coerente e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; è organizzata a tempo pieno per i primi cinque anni e garantisce, ai genitori che lo richiedono, la presenza di classi con riduzione dell'orario; sempre nei primi

cinque anni, il numero massimo di alunni per classe è di ventitré; nel triennio successivo si attua il tempo prolungato in base alla programmazione delle singole istituzioni scolastiche; si realizza in istituti comprensivi la cui esperienza deve essere generalizzata. Sono promossi tutti gli opportuni collegamenti con la scuola superiore.

8. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curriculum mediante passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze ed abilità di base;

b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;

e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

9. Le articolazioni interne alla scuola di base sono definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni.

10. Il tempo pieno costituisce articolazione fondamentale nella scuola di base; lo Stato rende disponibili le risorse per la sua generalizzazione.

11. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.

12. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze

acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la loro formazione culturale, umana e civile, sostenendo gli studenti nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. La scuola superiore si realizza in tutti gli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che assumono la denominazione di licei.

14. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e deliberate dagli organi collegiali competenti.

15. Nel corso del primo e secondo anno, se previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative, finalizzate all'orientamento, per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative, che se realizzate nel corso del primo anno devono essere generalizzate a tutti gli studenti, si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni.

16. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante l'assolvimento dello stesso, il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

17. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stages* possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive,

professionali e dei servizi. Vengono inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con università.

18. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area a un'altra o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

19. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area di indirizzo.

20. Nel sistema educativo di istruzione e formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il Governo è impegnato a predisporre, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, un regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda la presenza di un solo alunno disabile per classe che deve essere composta da non più di venti alunni e una formazione iniziale ed in servizio per tutti gli insegnanti curricolari concernente gli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione scolastica.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 8. (*Modifica delle aliquote IRAP stabilite per le banche, le assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie*). — 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, l'imposta è determinata

applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 25. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Sistema educativo di istruzione e di formazione*). — 1. Il sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, in particolare agli articoli 33, 34 e 117, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.

2. Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che comprende tutta la scuola secondaria, così come definita al comma 13, e l'istruzione e formazione professionale regionale.

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età. Dopo il compimento di tale età, e comunque solo dopo la frequenza dei primi due anni nella scuola secondaria, è consentito il passaggio al sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

6. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e, operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini.

7. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 6 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia.

8. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola di base.

9. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria. È garantita la continuità curricolare tra la scuola dell'infanzia e la scuola di base e all'interno della scuola di base; sono salvaguardate le specifiche competenze dei docenti.

10. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curriculum me-

dante il graduale passaggio degli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;

b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;

e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

11. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

12. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

13. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente

legge. La scuola secondaria, così come stabilito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30, si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di « licei ».

14. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo *curriculum*, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

15. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

16. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

17. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

18. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di

cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2.000.000.000 di euro per l'anno 2003, 3.000.000.000 di euro per l'anno 2004 e 5.000.000.000 di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

9) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 171. Grignaffini, Capitelli, Bellini, Sasso, Chiaromonte, Bulgarelli, Bimbi, Bellillo, Carra, Volpini, Colasio, Rusconi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: I decreti fino a: formazione con le seguenti: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo sottopone al voto del Parlamento una deliberazione indicante un programma di progressiva attuazione della riforma.

* **2. 1.** Bulgarelli, Colasio, Bellillo, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Rusconi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: I decreti fino a: formazione con le seguenti: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo sottopone al voto del Parlamento una deliberazione indicante un programma di progressiva attuazione della riforma.

* **2. 172.** Capitelli, Bellini, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: educativo di istruzione e di formazione con le seguenti: di educazione e di istruzione.

2. 26. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **2. 27.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **2. 28.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) la Repubblica riconosce il diritto di ogni individuo all'istruzione e alla formazione assicurando a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale, nazionale, europea ed internazionale;

a-bis) la Repubblica assicura la generalizzazione del sistema nazionale della pubblica istruzione che è accessibile gratuitamente a tutti su un piano di uguaglianza, senza distinzioni di genere, ceto sociale, etnia o religione.

2. 29. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il sistema di educazione e istruzione è finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno secondo i principi sanciti dalla Costituzione. Lo Stato assicura a tutti pari opportunità anche intervenendo a sostegno del reddito e migliorando la qualità sociale delle famiglie affinché a scuola ciascuno possa raggiungere un livello culturale adeguato, nonché, coerentemente con le attitudini personali, sviluppare le conoscenze ed affinare le capacità necessarie per inserirsi nella vita sociale, lavorativa o di ulteriore studio.

2. 30. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: è promosso fino a: con riguardo alle con le seguenti: la Repubblica promuove e garantisce il diritto alla formazione culturale e all'apprendimento in tutto l'arco della vita. Sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali, di istruzione e di formazione professionale attraverso la rimozione degli ostacoli sociali, culturali e di ogni altro tipo, nonché di ogni forma di discriminazione, che impediscono di sviluppare le capacità e le competenze. È sostenuto il raggiungimento di conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, che consentano di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza, in particolare attraverso il pieno inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, nelle.

- 2. 173.** Colasio, Bimbi, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso l'apprendimento con le seguenti: la Repubblica, in attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione, garantisce a tutti il diritto all'apprendimento e alla formazione.

- 2. 31.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso l'apprendimento con le seguenti: la Repubblica garantisce a tutti il diritto alla formazione.

- 2. 32.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso l'apprendimento con le seguenti: la Repubblica garantisce a tutti il diritto all'apprendimento.

- 2. 33.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso con le seguenti: la Repubblica promuove.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire le parole: sono promossi con le seguenti la Repubblica promuove;

alla lettera c), sostituire le parole: è assicurato con le seguenti: la Repubblica assicura.

- * **2. 174.** Grignaffini, Capitelli, Bellini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso con le seguenti: la Repubblica promuove.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire le parole: sono promossi con le seguenti la Repubblica promuove;

alla lettera c), sostituire le parole: è assicurato con le seguenti: la Repubblica assicura.

- * **2. 175** Volpini, Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso con le seguenti: la Repubblica ha il dovere di garantire.

- 2. 2.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è promosso con le seguenti: la Repubblica promuove.

- 2. 176.** Grignaffini, Capitelli, Bellini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: apprendimento aggiungere le seguenti: e la formazione.

- 2. 34.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono assicurate a tutti pari opportunità con le seguenti: è assicurato a tutti il diritto.

- 2. 3.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: elevati aggiungere le seguenti: e qualificati.

- 2. 36.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: culturali aggiungere le seguenti: e di istruzione.

- 2. 37.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: scelte personali aggiungere le seguenti: che consentano di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza.

- 2. 38.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

- 2. 39.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e mondiale.

- 2. 40.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **2. 41.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **2. 42.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la scuola della Repubblica educa al rispetto dei principi di laicità sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

- 2. 177.** Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) è compito del sistema nazionale di educazione e di istruzione favorire la formazione della coscienza critica, l'educazione alla cittadinanza e alla partecipazione consapevole e democratica alla vita collettiva, il rispetto di tutte le ispirazioni culturali, la consapevolezza di appartenere ad una società sempre più multiculturale e multi-etnica;

- ** **2. 43.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) è compito del sistema nazionale di educazione e di istruzione favorire la formazione della coscienza critica, l'educazione alla cittadinanza e alla partecipazione consapevole e democratica alla vita collettiva, il rispetto di tutte le ispirazioni culturali, la consapevolezza di appartenere ad una società sempre più multiculturale e multi-etnica;

- ** **2. 44.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) è promossa l'etica della condivisione, della partecipazione democratica, dell'assunzione di responsabilità, e la formazione della persona umana alla tolleranza e all'apprezzamento delle diversità tra individui, popoli, culture, religioni, filosofie, visioni del mondo.

2. 4. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) è favorita la formazione di una coscienza civica e storica nel contesto della cultura mondiale ed europea, della comunità nazionale e locale;.

2. 46. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) è promossa la formazione dell'uomo e del cittadino nel contesto della cultura mondiale ed europea, della comunità nazionale e locale;.

2. 45. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la Repubblica promuove lo sviluppo morale della persona ispirandosi ai principi della Costituzione, alla Dichiarazione universale dei diritti umani ed alla Carta europea dei diritti fondamentali. In questa prospettiva, attraverso il sistema di istruzione e di formazione professionale, la Repubblica sostiene una formazione culturale volta alla compenetrazione del valore dei legami sociali, allo sviluppo di una coscienza critica e solidale, alla responsabilità personale, orientata al senso di appartenenza alla comunità locale ed

alla comunità nazionale, al riconoscimento delle culture europee in quanto radici storiche comuni per la costruzione politico-culturale dell'Europa, nonché alla comprensione del valore di tutte le altre culture umane;.

2. 178. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Grignaffini, Pinotti.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) sono favorite la crescita e la formazione dell'uomo e del cittadino, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e alla cultura europea.

2. 47. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sono promossi fino a Costituzione, e *con le seguenti:* secondo i principi sanciti dallo Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è perseguito.

2. 179. Sasso, Capitelli, Bellini, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: promossi fino a: principi con le seguenti: incoraggiate la formazione spirituale e morale ispirata ai principi di laicità della Costituzione.

2. 180. Capitelli, Bellini, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole formazione spirituale e.

2. 50. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.